COMUNE DI SAN CIPIRELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA STAFF DEL SINDACO E POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°05/2020 del 17/02/2020 – PROT. N. 3117 DEL 17/02/2020

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Ordinanza Contingibile ed Urgente per la prevenzione degli effetti del favismo. Individuazione delle aree dove è vietata la coltivazione di fave. Prescrizioni per la vendita e la somministrazione di fave.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Constatato che in questo centro abitato risiedono diversi cittadini affetti da favismo e che, in ragione di risultati scientifici ormai consolidati, i soggetti affetti da tale patologia, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, non solo nel caso di consumo di fave ma anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'infiorescenza e che tali fenomeni possono facilmente avvenire in prossimità dei campi e orti di produzione del legume in argomento;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc…..), nonché la presenza dello stesso legume presso punti di esposizione e/o vendita in esercizi commerciali o in attività di vendita itinerante sulle pubbliche vie, costituisce occasione di grave nocumento per la salute delle persone affette da favismo;

Ritenuto che la libera iniziativa, economica e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancor che di un unico soggetto, costituisce interesse generale e prevalente da soddisfare e tutelare;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli, intervenire in merito mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave all'interno di questo centro abitato e nelle immediate periferie dello stesso e di emanare specifiche prescrizioni per la vendita e la somministrazione del suddetto legume;

Visti gli artt. 50e 54 del D.Lgvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0003117 del 17-02-2020

ORDINA

1. **IL DIVIETO ASSOLUTO** di coltivare fave sia all'interno del centro abitato di San Cipirello sia all'esterno entro 300 mt in linea d'aria dall'ultima casa dell'aggregato urbano;
2. **CHE VENGA** segnalata a cura dei coltivatori interessati, la coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli riportanti la seguente dicitura **" COLTIVAZIONE DI FAVE";**
3. **CHE I GESTORI** di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti sono tenuti all'apposizione di cartelli, ben visibili al pubblico, con la seguente dicitura **" IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE";**
4. **CHE L'ESPOSIZIONE** e vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga esclusivamente mediante preconfezionamento delle stesse in contenitori chiusi e non più in maniera sfusa e in contenitori aperti;
5. **E' FATTO OBBLIGO** comunque per i titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa che su aree pubbliche che private, di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli con la seguente dicitura **"IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE e/o IN VENDITA FAVE FRESCHE";**
6. **EVENTUALI COLTURE DI FAVE** in atto nelle aree che con la presente Ordinanza vengono sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di pubblicazione sull'albo Pretorio on line del Comune: www.comune.sancipirello.pa.it delle presente Ordinanza, avvertendo che l'inadempienza di tale prescrizione darà luogo all'esecuzione d'ufficio della rimozione con addebito delle spese agli inadempienti.

   SI AVVISA CHE l'inadempienza alle disposizioni descritte nella presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del c.p..

   Notificare copia della presente Ordinanza a:

   - Locale Stazione Carabinieri di San Cipirello;
   - Corpo Forestale della Provincia di Palermo;
   - All'Asp di Palermo;
   - Al Prefetto di Palermo;
   - Ai titolari di esercizi commerciali presenti su territorio del Comune di San Cipirello con l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico la presente Ordinanza:

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata perennemente sul sito istituzionale del Comune www.comune.sancipirello.pa.it è dovrà darsene ampia diffusione a mezzo di affissione in tutti i pubblici esercizi ed in altri luoghi di frequentazione di pubblico ivi compresi gli ambulatori medici.

San Cipirello li, 17/02/2020

IL COMANDANTE
Isp. Capo Giacinto Marchesotto

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0003117 del 17-02-2020